

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S Sport scolastico con bambini e giovani (gruppo di utenti 5)

Questa guida intende dare a monitori e coach G+S uno sguardo d'insieme sulle disposizioni in vigore e presentare una panoramica delle principali basi legali. Per valutare i singoli casi fanno testo soltanto le disposizioni di legge.

Offerta di sport G+S

Definizione dell'offerta G+S

(art. 3 e 10 OPSpo)

I corsi (e i campi d'allenamento) e i campi previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente (Cantone) per l'autorizzazione, vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.

Gli organizzatori offrono corsi o campi in una o più discipline sportive G+S.



Fig. 1: esempio di un'offerta G+S

Luogo di svolgimento

(art. 5 OPSpo)

I corsi devono svolgersi in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti isolati.

I campi devono svolgersi in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. Possono aver luogo all'estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone corsi e campi principalmente in Svizzera o nel Liechtenstein.

Disposizioni di sicurezza

(art. 3 cpv.1 O-G+S-UFSPo)

I contenuti dei corsi e dei campi e le disposizioni sulla sicurezza sono stabiliti nelle guide per lo svolgimento delle singole discipline sportive come pure nei supporti per la formazione e nella documentazione per le singole discipline sportive e specialità.

Tale materiale viene costantemente pubblicato nei manuali G+S come pure nel sito di G+S www.gioventuesport.ch.

Corso G+S

Definizione di un corso G+S

(art. 2 e 4 OPPSpo)

Un corso comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente:

- sotto la guida di monitori;
- in un gruppo stabile;
- per un periodo minimo di tempo prestabilito.

Attività G+S: un'occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (allenamento).

Numero minimo di partecipanti

(art. 5 cpv. 1 OPPSpo)

Un corso deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.

Durata dei corsi e delle attività

(art. 8 e 9 OPPSpo)

In un corso è ammesso praticare diverse discipline sportive. I requisiti minimi dipendono dalle discipline sportive annunciate.


Le discipline *allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d'orientamento, curling, danza sportiva, equitazione, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo/ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sport ginnici, sport natatori, sport su rotelle, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro sportivo, triathlon, unihockey* devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

La durata minima di un corso è di 15 settimane di corso in un periodo massimo di sei mesi e comprende almeno 15 allenamenti in 12 settimane di allenamento.

Se il corso dura per più di 6 mesi, il numero minimo di allenamenti deve svolgersi entro una durata massima di 6 mesi.

Una attività dura tra i 45 e i 90 minuti. L'organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un'attività di 90 minuti per corso e giorno.

Settimane (lunedì-domenica)



Allenamenti

Fig. 2: esempio di un corso

Le discipline sportive *alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, sci, sci di fondo, salto con gli sci, snowboard, tavola a vela, vela* devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Sull'arco di cinque mesi l'organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane diverse cinque attività distinte.

La durata minima di un corso è di almeno 45 ore/ partecipante.

Un'attività dura almeno un'ora. Per ogni attività possono essere computate al massimo cinque ore per il calcolo delle ore/partecipanti. Per giorno e corso può essere conteggiata al massimo un'attività.

Definizione di un campo d'allenamento

(art. 7 OPPSpo)

Per completare corsi si possono svolgere campi di allenamento.

Un campo di allenamento dura di regola più giorni successivi. Eccezionalmente un campo di allenamento può essere svolto sotto forma di giorno di campo unico.

Per ogni campo di allenamento deve essere disponibile un programma, che può essere richiesto in ogni momento dall'istanza di autorizzazione (ufficio cantonale G+S o UFSPo).

Il numero di giorni di campo deve essere al massimo pari a quello delle settimane di corso e non superare il numero di allenamenti svolti nell'ambito del corso. I giorni di campo di

allenamento che superano tale contingente danno diritto a contributi come attività G+S singole della durata massima di 90 minuti.

Tutti i bambini e i giovani che partecipano al campo di allenamento devono essere attivi in uno dei corsi dell'offerta G+S attuale dell'organizzatore.

Ogni giorno di campo di allenamento comprende due attività della durata complessiva di 4 – 5 ore, una al mattino e/o una al pomeriggio e/o una alla sera, oltre a momenti comuni di socializzazione (pasti, attività del tempo libero, etc.).

I partecipanti al campo di allenamento sono per tutta la durata del campo nello stesso gruppo e trascorrono insieme i periodi di socializzazione fra le unità di allenamento. L'assistenza dei partecipanti per tutta la durata del campo di allenamento deve essere garantita da monitori G+S.

Nei campi di più di due giorni consecutivi i giorni di arrivo e partenza contano insieme come un giorno di campo di allenamento se in essi si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività.

Campi G+S

Definizione di un campo

(art. 11 cpv. 1 OPPSpo) Un campo comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte in un gruppo che fa vita comunitaria al campo sotto la guida di monitori G+S.

Numero minimo di partecipanti

(art. 13 cpv. 1 OPPSpo) A un campo G+S devono partecipare almeno 12 bambini o giovani in età G+S.

Direzione

(art. 12 OPPSpo) Per lo svolgimento di un campo sono necessari almeno due monitori riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva e per il gruppo di destinatari bambini o giovani.

Durata del campo

(art. 14 OPPSpo) Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi. In un campo che dura più di quattro giorni vi può essere un giorno senza allenamenti. Questo non viene considerato ai fini del calcolo dei contributi.

Durata delle attività

(art. 14 cpv. 3 OPPSpo) Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di attività G+S, una al mattino e/o una al pomeriggio e/o una alla sera. In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore.

Pernottamento

(art. 11 cpv. 2 e 4 OPPSpo) La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo e il pernottamento comune in un luogo determinato.

A titolo di eccezione si possono svolgere senza pernottamento i campi cui partecipano soltanto bambini.

Regolamentazione dei giorni d'arrivo e di partenza

(art. 14 cpv. 4 e 5 OPPSpo) Il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività.

Questa regolamentazione si applica unicamente ai campi con pernottamento.

Discipline sportive A e B, grandezza dei gruppi e ingaggio dei monitori

Discipline sportive A e discipline sportive B

(allegato 1 OPPSpo)

Discipline sportive in generale (gruppo A):

allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d'orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, Judo/Ju-Jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio (pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità,

pattinaggio sincronizzato), rugby, scherma, sci di fondo, sport ginnici (pallapugno, ginnastica agli attrezzi, pallacesto, ginnastica artistica, ruota di Röhn, ginnastica ritmica, trampolino, ginnastica), sport su rotelle (inlinehockey, hockey a rotelle, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di corsa a rotelle), squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, triathlon, unihockey.

Discipline sportive soggette a disposizioni di sicurezza (gruppo B):

alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, sport equestri (equitazione, volteggio), sport natatori (immersione libera, nuoto di salvataggio, nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, tuffi), tavola a vela, tiro sportivo (balestra, arco, carabina, pistola), tavola a vela, vela.

Regole specifiche per le discipline sportive B praticate

Vanno rispettate le regole delle singole discipline sportive del gruppo B praticate (grandezza dei gruppi per monitore ingaggiato, impiego dei monitori per le attività con i bambini o con i giovani, regole di sicurezza, etc.).

Grandezza del gruppo

(allegato 2 OPPSpo)

Nelle attività delle discipline sportive del gruppo A non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un'ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

Nelle attività delle discipline sportive del gruppo B si applicano le disposizioni valide per le singole discipline.

Nell'allenamento con i giovani della condizione fisica (physis) e in quello mentale (psiche) non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo è impiegata un'ulteriore persona autorizzata a dirigere l'attività.

Ingaggio dei monitori

(art. 20 e 22 O-G+S-UFSPo)

L'ingaggio dei monitori dipende dalla disciplina sportiva praticata e figura nella guida per lo svolgimento della stessa.

(all. 3 O-G+S-UFSPo)

| Gruppo di destinatari | Riconoscimento necessario per discipline A | Riconoscimento necessario per discipline B |
|-----------------------|---|---|
| Sport per i bambini | <i>Sport per i bambini G+S</i> | «Disciplina sportiva» G+S sport per i bambini * |
| Sport per i giovani | <i>Sport scolastico G+S sport per i giovani o «disciplina sportiva» G+S sport per i giovani</i> | «Disciplina sportiva» G+S sport per i giovani * |
| Gruppi misti | <i>Sport per i bambini G+S e Sport scolastico G+S sport per i giovani o «disciplina sportiva» G+S sport per i giovani</i> | «Disciplina sportiva» G+S sport per i bambini e «Disciplina sportiva» G+S sport per i giovani |

*Il termine «disciplina sportiva» G+S intende un riconoscimento specifico alla disciplina per la disciplina sportiva praticata conformemente alla guida per lo svolgimento di offerte della stessa disciplina sportiva.

Se un monitore non possiede tutti i riconoscimenti richiesti bisogna ingaggiare un monitore supplementare che possiede il riconoscimento che manca.

In tutti i corsi di tutte le discipline sportive gli allenamenti complementari della condizione fisica (physis) e mentale (psiche) possono essere impartiti da monitori che possiedono il riconoscimento della disciplina praticata o che possiedono una delle seguenti formazioni complementari:

- G+S con il complemento «*physis*» per l'allenamento della condizione fisica
- G+S con il complemento «*psiche*» per l'allenamento mentale

Persona d'accompagnamento

(allegato 2 OPPSpo)

Se per lo svolgimento di un'attività sono necessari più di due monitori, come monitore supplementare è consentito impiegare persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento quale monitore G+S.

Esse non sono però considerate ai fini del conteggio dei contributi.

Partecipanti G+S

Età G+S

(art. 6 LPSPo; art. 4 OPSPo) La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il bambino compie 5 anni e, per l'ultima volta, il 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Se un corso inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso.

I giovani che compiono vent'anni durante un corso possono portarlo a termine.

Definizione di bambino e giovane

(art. 2 cpv.1 OPPSPo) Per **bambino** s'intende un partecipante dal 1° gennaio dell'anno in cui compie 5 anni fino alla fine dell'anno civile in cui ne compie 10.

Per **giovane** s'intende un partecipante a partire dall'inizio dell'anno civile in cui compie 10 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui ne compie 20.

Domicilio e nazionalità

(art. 4 cpv.1 e 2 OPSPo) La partecipazione a corsi e campi è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera e nel Liechtenstein.

I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare ai corsi soltanto se sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein.

Monitori G+S

Obblighi

(art. 16 OPSPo; art. 31 OPPSPo) I monitori possono dirigere corsi o campi o singole attività nel quadro di corsi e campi di un organizzatore a condizione che dispongano della formazione necessaria.

I monitori G+S sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi e campi G+S che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:

- lo svolgimento di corsi e campi secondo i requisiti specifici;
- la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
- la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto;
- l'uso corretto del materiale in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.

Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l'accesso alla documentazione relativa al corso.

La documentazione del corso comprende il controllo delle presenze e la pianificazione dell'allenamento.

Riconoscimento G+S

(art. 20 cpv.1 e 3 OPSPo) Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentato l'ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo di perfezionamento.

Se il riconoscimento decade mentre è in corso un'attività G+S egli può continuare a essere impiegato fino al termine del corso già iniziato; se il quadro in questione è un coach può essere impiegato fino al termine dell'attività.

Organizzatori delle offerte G+S

Scuola

(art. 2 cpv. 1 OPPSPo) Scuola: la scuola obbligatoria secondo l'articolo 48 OPSPo e le scuole di livello secondario II.

Obblighi

(art. 11 OPSPo) L'organizzatore delle offerte si assicura che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso.

Se constatata che i quadri responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell'offerta, l'organizzatore dell'offerta adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l'autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constatata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale.

L'organizzatore delle offerte informa i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiama la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

La presente guida si fonda sulla Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) e sulle ordinanze esecutive:

- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpO)
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
- Ordinanza dell'UFSPo concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPo)